



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030
C.F. 83003710270 – P.I. 01961250279

ORDINANZA

OGGETTO: Via Udine località Settimo – regolamentazione della circolazione per lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica.

Dato atto che la ditta di LTA Livenza Tagliamento Acque SPA deve eseguire lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via Udine, e più nello specifico presso il civico 40;

Vista la richiesta della soprannominata Ditta del 14.10.2024 con la quale si richiede la regolamentazione della circolazione nel tratto della via interessato dai lavori;

Tenuto conto che la ditta deve eseguire attività che comportano la movimentazione di mezzi e materiali, con occupazione di parti più o meno consistenti della sede stradale;

Ritenuto che per consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, si rende necessario regolamentare la circolazione nei tratti interessati dai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Da Giovedì 24 ottobre 2024 fino al termine dei lavori che dovrebbero durare una giornata lavorativa, in prossimità ed in corrispondenza del civico 40 di via Udine sarà istituito il senso unico alternato gestito da movieri di provata capacità ed esperienza messi a disposizione da LTA;

Le regolamentazioni sopra disposte saranno in vigore per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori meglio indicati in premessa e la normale viabilità verrà ripristinata in ogni tratto di strada non appena possibile, avendo cura che l'utenza debole, i frontisti ed i veicoli di soccorso siano informati con chiarezza, possano transitare ovvero trovino agevolmente i percorsi alternativi;

L'apposizione e la manutenzione della segnaletica di cantiere è a carico ed onere ditta LTA Livenza Tagliamento Acque SPA di Portogruaro esecutrice dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e più precisamente: **D.Lgs. 30/04/1992 n. 285** Nuovo Codice della Strada; **D.P.R. 16/12/1992 n.495** Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; **D.M. 10/07/2002** Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; **D.M. 12/12/2011 n. 420** Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 35/2011; [Decreto Interministeriale 4/3/2013](#) Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

La presente Ordinanza viene adottata ai sensi del Codice della Strada ai soli fini della circolazione stradale e non rappresenta alcun titolo autorizzativo che, se necessario, va richiesto agli uffici competenti;

Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL COMANDANTE
dott. Thomas Poles